

## PARTE II -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### TITOLO I - RIMODULAZIONE SELETTIVA DELLE *TAX EXPENDITURES* E DEI SUSSIDI DANNOSI PER L'AMBIENTE

#### Articolo 75

#### *(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)*

L'articolo **riduce il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi degli **oneri detraibili** ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con **reddito complessivo**, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, **superiore a 120.000 euro**. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

Ai sensi del **vigente articolo 15** del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986), la detrazione degli oneri ivi indicati dall'imposta lorda sui redditi spetta **attualmente per l'intero importo**.

L'**unico comma** dell'articolo in esame integra l'articolo 15 del TUIR sopra menzionato in modo da **ridurre il grado di detraibilità** dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a 120.000 euro**.

In particolare, viene **aggiunto all'articolo 15 un comma 3-bis** ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- a) la detrazione spetta per **l'intero importo** qualora il reddito complessivo **non ecceda 120.000 euro**;
- b) la detrazione spetta in **misura minore**, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia **superiore a 120.000 euro**.

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto dall'articolo.

<b>Reddito (euro)</b>	<b>Quota di detraibilità spettante (%)</b>
Fino a 120.000	100
Oltre 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Viene inoltre **aggiunto all'articolo 15 un comma 3-ter** ai sensi del quale, ai fini del comma 3-bis, il **reddito complessivo** è determinato **al netto del reddito** dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e di quello delle **relative pertinenze** di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, per i proprietari di un'abitazione e delle relative pertinenze.

Viene infine **aggiunto un comma 3-quater** ai sensi del quale la detrazione continua a spettare per l'**intero importo**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di **prestiti o mutui agrari** o di **mutui** garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'**acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** (comma 1, lettere a) e b)), di **mutui** contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** (comma 1-ter), nonché per le **spese sanitarie** (comma 1, lettera c)) sostenute per patologie che **danno diritto all'esenzione** dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

L'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)
- c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;
- c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;
- c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
- d) le spese funebri;
- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
- f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;
- g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;
- h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti

con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e

garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Alla disposizione viene associato un **recupero di gettito IRPEF** pari a circa 110 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.